

**ACCORDO DI COLLABORAZIONI TRA AMMISITRAZIONI  
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.241/90  
TRA I COMUNI DI PERSICO DOSIMO, CREMONA, GADESCO PIEVE  
DELMONA, GRONTARDO, SCANDOLARA R/OGLIO E LA PROVINCIA DI  
CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PERCORSI CICLABILI  
E/O CICLO-PEDONALI DI COLLEGAMENTO NEL TERRITORIO DI  
RISPETTIVA COMPETENZA**

**PREMESSO:**

- a) che i Comuni di *PERSICO DOSIMO, CREMONA, GADESCO PIEVE DELMONA, GRONTARDO E SCANDOLARA RIPA D'OGGIO* intendono collaborare, in forma congiunta e associata, di concerto con la PROVINCIA DI CREMONA, al fine di raggiungere i seguenti **obiettivi**:
- promuovere nei propri territori una sensibilità diffusa per la mobilità sostenibile;
  - contribuire a rendere la mobilità ciclistica e la relativa rete una componente fondamentale delle politiche di mobilità;
  - adoperarsi in forma congiunta per la creazione di una rete capillare di percorsi ciclabili e/o ciclo-pedonali per collegare i singoli comuni fra loro e con le aree a più alto valore ambientale, paesaggistico, culturale, agroalimentare e turistico;
  - ricercare (anche in forma associata) partners pubblici e privati per lo sviluppo della mobilità sostenibile – e delle piste ciclopedonali in particolare – nei rispettivi territori;
- b) che la Legge n. 2 dell'11.01.2018 persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica;
- c) che la legge regionale 30 aprile 2009 n. 7 ha fissato gli obiettivi strategici di sviluppo della ciclabilità sia extraurbana sia urbana tra i quali, in particolare:
- la connessione con il sistema della mobilità collettiva;
  - la messa in sicurezza dei percorsi, anche attraverso specifica segnalazione;
  - la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico;
  - la creazione in ambiente rurale di percorsi dedicati e di strutture di supporto;
- d) che il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. X/1657 dell'11 aprile 2014, ha individuato il sistema ciclabile

di scala regionale in relazione al tessuto ed alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, e con l'obiettivo di favorire e incentivare approcci sostenibili negli spostamenti quotidiani e per il tempo libero;

- e) che le "*Linee di indirizzo per la mobilità ciclistica*" approvate dalla Provincia di Cremona con Deliberazione n. 22 del 18 febbraio 2004 individuano tra le varie priorità d'azione anche la realizzazione di progetti specifici di mobilità sostenibile: ciclovie, mobilità casa-lavoro / casa-scuola, integrazione bici – trasporto pubblico locale e treno, bike sharing provinciale, sicurezza e manutenzione, servizi di supporto alla fruizione ciclabile, ecc.;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

in un'ottica di collaborazione istituzionale per il perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, i seguenti Enti:

- Comune di **Persico Dosimo**, (CF: xxxxxx), Via Roma n. 4, Persico Dosimo, rappresentato dal Sig. Bignardi Giuseppe, nella Sua qualità di Sindaco del Comune, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Comune, giusta deliberazione G.C. n. \_\_ del \_\_\_\_\_;
- **Comune di Cremona** ecc. ecc.
- **Comune di Gadesco Pieve Delmona** ecc. ecc.
- **Comune di Grontardo** ecc. ecc.
- **Comune di Scandolara Ripa d'Oglio** ecc. ecc.
- **Provincia di Cremona** ecc. ecc.

s'impegnano formalmente a:

- 1) mettere in atto azioni finalizzate a rendere la mobilità ciclistica e la relativa rete ciclistica e ciclo-pedonale una componente fondamentale delle politiche di mobilità, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio;
- 2) promuovere nei propri territori la progettazione, la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento e la manutenzione della rete di piste ciclo-pedonali, anche attraverso la ricerca e partecipazione a bandi di finanziamento.
- 3) contribuire a rendere possibili accordi di partenariato con i vari soggetti del territorio (Regione Lombardia, Provincia di Cremona, altri Comuni contermini, Parchi, Camera di Commercio, associazioni, ecc.) finalizzati alla progettazione e realizzazione di tratti di piste ciclabili e ciclo-pedonali che completino e integrino la rete di ciclovie già esistente.

- 4) coordinarsi per ottenere nei propri rispettivi territori – come previsto dalla legge regionale 30 aprile 2009 n. 7 - la connessione e integrazione con il sistema ciclabile regionale e provinciale, in particolare con il "*Percorso ciclabile dell'antica Postumia*", il "*Percorso ciclopedonale dei navigli*", il "*Percorso ciclopedonale Po-Oglio*" (Ciclabile Cremona Brescia), il "*Collegamento Cremona – Parco Oglio Sud*".

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, SI CONVIENE:**

### **Art. 1 – Oggetto dell'Accordo**

Il presente accordo ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra i sottoscrittori in ordine al perseguimento degli obiettivi esplicitati in premessa.

### **Art.2 – Impegni delle Parti**

Le Parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dal presente accordo al fine di perseguire gli obiettivi sopra descritti.

In particolare, la Provincia ed i Comuni sottoscrittori s'impegnano a:

- a) collaborare – attraverso lo scambio di informazioni e competenze – alla ricerca delle fonti di finanziamento e a fare fronte comune presso gli Enti sovracomunali per ottenere ogni sorta di autorizzazione per la progettazione e realizzazione della rete di piste ciclopedonali di cui in premessa e per svolgere le procedure di competenza dei singoli enti locali riguardanti l'approvazione della fattibilità tecnico-economica e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni necessarie.
- b) condividere lo stato di avanzamento nello sviluppo della programmazione e progettazione delle opere di propria competenza, partecipando ai momenti tecnici di confronto e a condividere altresì le soluzioni progettuali, coordinandosi nella ricerca dei più idonei strumenti amministrativi.
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi di sviluppo del progetto.

### **Art. 3 - Finanziamento**

Ciascun Comune aderente provvederà al finanziamento dei tratti di piste ciclopedonali presenti o da realizzare nel proprio rispettivo territorio. Eventuali iniziative o opere da finanziare in forma collettiva e coordinata dovranno essere approvate con deliberazione della Giunta di ciascun Comune interessato; inoltre sarà necessario contestualmente sottoscrivere uno specifico accordo di collaborazione tra i Comuni interessati, ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241/1990, nel quale definire tutti gli impegni, le risorse e le tempistiche per la realizzazione dei progetti concordati.

Tutti gli Enti locali parte del presente accordo s'impegnano formalmente a collaborare per la partecipazione a bandi pubblici o privati finalizzati alla concessione dei finanziamenti necessari alla realizzazione di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali di collegamento nel territorio di competenza.

**Art. 4 - Efficacia dell'accordo**

Il presente accordo è efficace a partire dalla data della sua formale sottoscrizione sino alla completa realizzazione degli impegni assunti.

L'accordo potrà essere modificato ed integrato per concorde volontà dei partecipanti.

**Art. 5 – Tutela dei dati**

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento dell'accordo, dovranno essere considerati strettamente riservati.

Pertanto, le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente accordo di collaborazione.

**Art. 6 – Clausole generali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo di collaborazione, si rinvia alle norme previste in materia in quanto compatibili (L. 241/90, D.Lgs. 267/2000).

Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra gli Enti sottoscrittori del presente accordo in ordine alla liquidazione dei rapporti finanziari, all'interpretazione di singole clausole o all'esecuzione dell'accordo stesso saranno composte in via bonaria tra i Comuni partecipanti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

I SOTTOSCRITTORI:

PER IL COMUNE DI PERSICO DOSIMO, \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI CREMONA \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI GADESCO PIEVE DELMONA \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI GRONTARDO \_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO \_\_\_\_\_

PER LA PROVINCIA DI CREMONA

---

---